



MENTORE ISTITUZIONALE

Istituzione e Regolamento

Art. 1) Istituzione e scopi

1.1. Si istituisce presso l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Pistoia la figura del "**Mentore istituzionale**", a servizio esclusivo degli iscritti all'Ordine medesimo, consistente in un elenco di Colleghi, iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Pistoia da almeno venticinque anni, i quali pongono la propria esperienza e la propria professionalità a disposizione dei colleghi più giovani, iscritti all'Albo da non oltre cinque anni.

1.2. Scopo del progetto è quello di prevedere l'affiancamento che alcuni iscritti, provvisti dei requisiti indicati nei punti successivi, potranno attuare per:

- favorire colleghi che si affacciano all'esperienza professionale nei primi anni di iscrizione all'Albo, al fine di agevolare il loro inserimento nella comunità ordinistica e nel loro approccio all'esercizio della professione;
- sensibilizzare il loro apprendimento dell'etica e della deontologia quali valori primari nello svolgimento della propria opera lavorativa;
- fornire un sostegno di competenze professionali in termini di principi generali, mettendo a disposizione la propria esperienza per supportare il giovane collega in situazioni complesse.

Art. 2) Condizioni e modalità di accesso.

2.1. Il giovane collega che intende essere affiancato con le modalità di cui al precedente articolo dovrà inviare una richiesta a mezzo posta elettronica indirizzata al Presidente dell'Ordine, indicando specificatamente se intende richiedere l'intervento del Mentore istituzionale per tutto l'ambito professionale o per particolari settori, nonché la durata del periodo per il quale presume di potersene avvalere, fermo restando che allo scadere dei cinque anni dalla sua iscrizione all'Albo professionale si produrrà automaticamente e autonomamente la decadenza del rapporto.

Art. 3) Iscrizione nell'elenco del "Mentore istituzionale".

3.1. L'istituto del "Mentore istituzionale" accoglie un elenco di colleghi iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Pistoia da almeno venticinque anni, i quali mettono la propria esperienza e la propria professionalità a disposizione di altro collega iscritto da non oltre cinque anni. A tal fine le comunicazioni di adesione



dovranno pervenire per iscritto alla Segreteria dell'Ordine, a mezzo PEC corredata di documento di identità, e gli aspiranti iscritti dovranno specificare l'ambito professionale dell'attività prestata (ad esempio, consulenza fiscale, consulenza societaria, contenzioso tributario, consulenze tecniche di parte e/o d'ufficio, etc.).

3.2. I nominativi dei colleghi che offrono la loro professionalità al progetto, esenti da denunce e procedimenti disciplinari in corso e da precedenti provvedimenti di natura disciplinare, sono sottoposti ad una preventiva valutazione da parte dell'istituenda "Commissione del Mentore istituzionale"; l'iscrizione nell'elenco del "Mentore istituzionale" è subordinata al nulla osta da parte della suddetta Commissione e all'approvazione del Consiglio dell'Ordine.

3.3. La lista dei nominativi, conservata presso l'Ordine, sarà periodicamente aggiornata ogni anno e potrà essere visionata dagli aderenti solo su richiesta scritta specifica.

3.4. Qualora il giovane iscritto interessato all'attivazione del Mentore abbia già individuato un collega che abbia le caratteristiche richieste per l'affiancamento, può richiedere all'Ordine che il collega medesimo, previa sua contestuale richiesta, sia inserito nell'elenco dei colleghi disponibili; esperite positivamente le formalità di cui al precedente punto 3.2, l'Ordine procede alla tutela prevista dal presente Regolamento.

Art. 4) Revoca e cancellazione dall'elenco del "Mentore istituzionale"

4.1. L'iscritto all'elenco del "Mentore istituzionale" può, in ogni momento, revocare la propria disponibilità, richiedendo mediante comunicazione scritta la cancellazione del proprio nominativo dall'apposito elenco.

4.2. Il collega iscritto il quale, con i suoi atti o comportamenti, abbia leso l'etica e le finalità dell'istituto del "Mentore istituzionale", sarà cancellato dall'apposita lista tenuta presso l'Ordine, su segnalazione della Commissione e delibera di Consiglio, previa verifica della corrispondenza dell'attività prestata con quella concordata e con il presente Regolamento.

4.3. Il provvedimento di esclusione dovrà essere motivato e comunicato con lettera raccomandata o tramite PEC all'interessato e non potrà essere oggetto di contestazione. Il collega così escluso può essere passibile di una sanzione disciplinare per violazione del presente Regolamento e del Codice Deontologico.

Art. 5) Commissione "Mentore istituzionale"

5.1 È istituita l'apposita Commissione "Mentore istituzionale", con competenze sulla iscrizione nell'apposita lista dei professionisti aderenti al progetto, sull'accoglimento



della richiesta di supporto del professionista richiedente, nonché sul monitoraggio del progetto nel suo complesso, come meglio specificato nel seguito.

5.2 La Commissione è costituita da tre membri di cui due nominati dal Consiglio dell'Ordine e uno nominato dal Comitato delle Pari Opportunità. La Commissione "Mentore istituzionale" cessa dalla carica contestualmente con il Consiglio dell'Ordine.

Art. 6) Competenze e compiti della Commissione "Mentore istituzionale"

6.1. La Commissione vaglierà la richiesta di supporto dell'iscritto per l'eventuale accoglimento, valutando anche la situazione soggettiva dello stesso anche con riferimento al merito, e potrà concordare con il collega richiedente eventuali modifiche.

6.2. La valutazione della Commissione avrà ad oggetto, in particolare, la verifica della sussistenza delle condizioni richieste dal presente regolamento e ciò allo scopo specifico di impedire che il progetto "Mentore istituzionale" venga utilizzato per finalità diverse da quelle per le quali è stato concepito; a tal fine la Commissione potrà richiedere idonea documentazione comprovante la situazione prospettata.

6.3. La Commissione, valutate le esigenze del collega richiedente ed il grado di esperienza necessaria per espletare al meglio le funzioni richieste, provvederà a nominare il professionista che supporterà il giovane collega, scegliendolo tra i nominativi inseriti nell'apposita lista tenuta presso l'Ordine; il richiedente potrà eventualmente segnalare un candidato ai sensi del precedente paragrafo 3.4.

6.4. La Commissione deve procedere alla nomina del professionista che supporterà il giovane collega richiedente entro un mese dalla data della richiesta.

Art. 7) Regolamentazione del rapporto

7.1. Il rapporto tra i professionisti, mentore e giovane collega, è ispirato da fondamentali elementi di solidarietà, sussidiarietà e reciproca collaborazione, oltre che connotato da una essenziale lealtà nelle relazioni, professionali e umane, tra i due soggetti.

7.2. Il collega che si avvale della professionalità del "Mentore istituzionale" non è tenuto a corrispondere compensi per l'attività dal medesimo svolta, fatta eccezione per quanto, di comune accordo e preferibilmente in forma scritta, gli stessi riterranno convenire in caso di incarichi congiunti.

7.3. Le forme di sostegno deontologico e professionale sono attivate dal Mentore istituzionale nei termini più consoni al ruolo che esso rappresenta con l'assunzione di tale incarico, scegliendo tuttavia le metodologie che, a seconda delle circostanze e a suo insindacabile giudizio, risultino applicabili per conseguire l'esito più idoneo per le attività del giovane collega.



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA**
Ente pubblico non economico

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Art. 8) Patto di non concorrenza

8.1. Il professionista nominato Mentore istituzionale si impegna specificamente a non intraprendere, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale idonea a sottrarre la clientela al giovane collega, temporaneamente affiancato, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla conclusione dell'attività per la quale è stato nominato.

8.2. Il giovane collega si impegna specificamente a non intraprendere, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale idonea a sottrarre la clientela al Mentore istituzionale, che lo ha temporaneamente affiancato, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla conclusione dell'attività richiesta.

8.3. I professionisti che violino il suddetto impegno sono passibili di procedimento a fini disciplinari.

Art. 9) Perfezionamento

9.1. La procedura si perfeziona con il ricevimento, da parte del Mentore istituzionale e del giovane collega, della comunicazione via PEC con la quale la Segreteria dell'Ordine rende noto la decisione della Commissione "Mentore istituzionale" con la quale si accoglie la richiesta di affiancamento e la disponibilità del professionista incaricato, scelto nell'elenco di cui all'art. 3.1.

Approvato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 15 dicembre 2025